



13559-24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Sent. n. 659 Sez. 2
PU - 13.03.2024
R.G.N. 2929/2024

composta dai signori:

Anna Petruzzellis	Presidente
Andrea Pellegrino	Consigliere
Giuseppe Coscioni	Consigliere
Giuseppe Sgadari	Consigliere est.
Marzia Minutillo Turtur	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

VS , nato a X

il X 1954,

avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

ln

RITENUTO IN FATTO

1. L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Napoli per il reato di riciclaggio, avendo messo a disposizione di ignoti il proprio conto corrente ove era confluito denaro proveniente dai delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e frode informatica.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 640-ter cod.pen., rideterminando la pena in senso favorevole all'imputato.

2. Ricorre per cassazione SV , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640-ter, terzo comma, cod.pen. (furto o indebito utilizzo di identità digitale).

Le risultanze processuali non proverebbero la sussistenza del furto o dell'indebito utilizzo dell'identità digitale, concetto non adattabile al caso in esame, nel quale per accedere al conto corrente della vittima, ci si era serviti di una chiavetta elettronica idonea a comunicare il codice di accesso da utilizzare di volta in volta. 2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il Collegio intende dare continuità al principio, ancora di recente ribadito, secondo il quale, in tema di frode informatica, la nozione di "identità digitale", che integra l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di "home banking"). (Sez. 2, n. 40862 del 20/09/2022, Bonollo, 283653; Sez. 2, n. 8958 del 30/01/2024 n.m.).

Nella motivazione di tale statuizione di legittimità, qui condivisa, si legge: "l'art. 9 D.L. 93/2013, convertito con modif. nella L. 119/2013, ha introdotto il comma dell'art. 640-ter cod.pen. che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di frode informatica allorchè il fatto " è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale". Il legislatore non ha fornito alcuna definizione dell'"identità digitale", concetto utilizzato in plurime e diversificate accezioni. La dottrina ha evidenziato come la traslazione in sede penale di definizioni tratte da fonti esterne, quali quella contenuta all'art. 1 comma 1, lett. u quater, del d.lgs 82/2005 ovvero quella introdotta ai fini della creazione del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali dei cittadini e imprese, di cui al DPCM del 24/10/2014, trova un evidente ostacolo nel fatto che si tratta di 8

concettualizzazioni o indicazioni metodologiche funzionali agli specifici provvedimenti cui ineriscono, incentrate sulla validazione da parte di un sistema di un insieme di dati finalizzata alla identificazione elettronica dell'utente. L'Ufficio del Massimario nella relazione alla legge del 21/10/2013, partendo dalla definizione elaborata ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, ha affermato che "L'identità digitale è comunemente intesa come l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione, che consiste (per come definito dall'art. 1 lett. u-ter del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82) per l'appunto nella validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso". Sebbene si tratti di un concetto attendibilmente destinato ad una più esatta perimetrazione per effetto dell'elaborazione dottrina e giurisprudenziale, non è revocabile in dubbio che la tesi difensiva che pretende di limitare l'identità digitale alle procedure di validazione adottate dalla P.A. (SPID, CIE, firma digitale), debitamente certificate, escludendo le procedure di accesso mediante credenziali a sistemi informatici a gestione privatistica quale i servizi di home banking o le piattaforme di vendita on line, è destituita di giuridico fondamento in quanto si pone in rotta di collisione con la constatazione empirica circa l'esistenza di diverse tipologie di identità digitale, caratterizzate da soglie differenziate di sicurezza in relazione alla natura delle attività da compiere nello spazio virtuale, e con la ratio legis, intesa a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'utilizzazione dei servizi on-line e a porre un argine al fenomeno delle frodi realizzate soprattutto nel settore del credito al consumo mediante il furto di identità".

Tali concetti, espressi a proposito dell'utilizzo di credenziali personali per l'accesso a sistemi cosiddetti di *home banking* o simili, possono essere applicati anche all'uso illegittimo dei cosiddetti PIN - non a caso così chiamato dall'acronimo dall'inglese *Personal Identification Number* - ed anche di chiavette elettroniche che producono di volta in volta un codice per effettuare l'operazione bancaria, dal momento che, in tutti i casi, invero oramai sempre più numerosi, quel che rileva è che i dati di accesso al sistema informatico di volta in volta compulsato dall'agente direttamente o attraverso l'uso di dispositivi elettronici, individuino in modo esclusivo ed univoco una determinata persona attraverso numeri o lettere secondo una sequenza unica destinata ad essere utilizzata - ripetutamente o di volta in volta tramite appositi congegni - solo dal titolare o da soggetto da questi autorizzato e che, nella sostanza, sostituisce le generalità (nello stesso senso della prima decisione Sez. 2, n. 17985 del 2023 e Sez. 2, n. 38027 del 2023 non massimate).

Pertanto, l'aver utilizzato, carpendola senza autorizzazione, la chiavetta elettronica appartenente al titolare del conto (che produce il codice per effettuare l'operazione di bonifico tramite sistema di banca multicanale così stornando indebitamente somme di denaro), integra l'aggravante contestata e presuppone, comunque, a monte, un uso non autorizzato delle credenziali di accesso al conto inerenti alla persona del suo titolare.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corregge l'indicazione RG Corte d'appello indicata in sentenza nel numero corretto 9890/2002 in luogo di quello errato 10031/2022.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.03.2024.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari



Il Presidente

Anna Petruzzellis



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

L 3 APR. 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Picinelli

